

**Bozza di disposizioni in materia di modalita' di registrazione presso i mercati regolamentati (ottobre 1998)**

Art. ...

Registrazione presso i mercati regolamentati

1. Le società di gestione istituiscono per ogni singolo mercato da esse gestito procedure elettroniche per la registrazione delle operazioni effettuate nei mercati stessi.
2. Le registrazioni, da conservare per un periodo non inferiore a otto anni, consentono di individuare:
  - a) le generalità degli intermediari interessati;
  - b) per i mercati che utilizzano sistemi di negoziazione telematici, le singole proposte immesse nei sistemi stessi, ivi incluse quelle modificate, cancellate o ineseguite e le relative data e ora di inserimento, modifica o cancellazione;
  - c) il tipo di operazione;
  - d) l'oggetto dell'operazione;
  - e) la quantità;
  - f) il prezzo unitario;
  - g) la data e l'ora di esecuzione dell'operazione.
3. Le informazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono consultabili, oltre che dalle società di gestione, esclusivamente dalla Consob.
4. Le procedure elettroniche di registrazione consentono alla Consob di effettuare in ogni momento ricerche su ogni singolo strumento finanziario, ogni singola tipologia di operazione, nonché ogni singolo intermediario partecipante al mercato.

Disposizioni in materia di comunicazione delle operazioni eseguite fuori mercato

Art. ...

Obblighi di comunicazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato eseguite fuori da tale mercato

1. Per ogni singola negoziazione avente ad oggetto strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato eseguita fuori da tale mercato, gli intermediari autorizzati alla prestazione dei servizi di negoziazione comunicano alla società di gestione interessata, entro il termine di cinque minuti dal momento dell'esecuzione, i seguenti elementi informativi:

- a) strumento finanziario oggetto dell'operazione;
- b) data e ora di esecuzione dell'operazione;
- c) tipo di operazione;
- d) prezzo unitario al netto delle eventuali commissioni;
- e) quantità;
- f) controparte;
- g) indicazione se l'operazione è stata conclusa per conto proprio o per conto terzi.

2. Nel caso in cui l'operazione sia conclusa tra intermediari autorizzati alla prestazione dei servizi di negoziazione, gli obblighi di comunicazione sono assolti dal solo venditore.

3. Per le operazioni concluse fuori dell'orario di contrattazione, gli obblighi di comunicazione sono assolti, prima della successiva apertura delle negoziazioni, entro le ore 9,30.

4. Le comunicazioni sono effettuate con i mezzi e le modalità tecniche stabilite dalle società di gestione con il regolamento previsto dall'articolo 62 del Testo Unico.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli intermediari esteri comunque autorizzati alla prestazione in Italia dei servizi di negoziazione limitatamente alle negoziazioni effettuate con o per conto di investitori residenti in Italia.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle negoziazioni aventi ad oggetto titolo di Stato o garantiti dallo Stato ed alle negoziazioni aventi ad oggetto quantitativi di strumenti finanziari inferiori al lotto minimo di contrattazione.

#### Art. ...

Messa a disposizione del mercato delle informazioni concernenti le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari ammessi alla negoziazione eseguite fuori da tale mercato

1. Le società di gestione, per ogni singola negoziazione eseguita fuori mercato ad esse comunicata, mettono a disposizione del mercato, con le modalità stabilite nel regolamento previsto dall'articolo 62 del Testo Unico, i seguenti elementi informativi:

- a) strumento finanziario oggetto dell'operazione;
- b) quantità scambiata;
- c) prezzo unitario al netto delle eventuali commissioni;
- d) data e ora di esecuzione dell'operazione.

2. Gli elementi informativi di cui al comma 1 sono messi a disposizione del mercato decorsi 60 minuti dall'ora di esecuzione dell'operazione.

3. Gli elementi informativi concernenti le operazioni concluse dopo la chiusura delle negoziazioni o per le quali la scadenza dei termini di cui al comma 2 interviene dopo la chiusura delle negoziazioni sono comunque messi a disposizione del mercato prima della successiva apertura delle negoziazioni, entro le ore 9,30.

Art. ...

Disposizione transitoria

1. Sino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo (Obblighi di comunicazione delle operazioni ...), comma 4, le comunicazioni previste dal medesimo articolo (Obblighi di comunicazione delle operazioni ...) continuano ad essere effettuate:

a) dagli intermediari ammessi alle negoziazioni, mediante le strutture informatiche di supporto alle negoziazioni apprestate dalla società di gestione interessata;

b) dagli intermediari non ammessi alle negoziazioni, mediante fax.

1.<sup>1</sup>Gli articoli che seguono potrebbero essere inseriti tra le disposizioni di cui al titolo II (Disciplina dei mercati regolamentati) del Regolamento di attuazione del T.U. in materia di mercati.